

## DETERMINAZIONE

Determinazione n. 13/2013

Prot. n. 31860

Tit. 1.10.21/565

del 29/07/2013

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA XXXXX E VODAFONE OMNITEL

### La Responsabile del Servizio CORECOM

VISTA la l. 249/1997, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, c. 6, lettera a), n. 14 e c. 13;

VISTA la l. 481/1995, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO l'art. 84 d. lgs 259/ 2003, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTE la l.r. Emilia-Romagna 1/2001, in particolare l'art. 14, e la deliberazione del Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna 9/III/08;

VISTA la del. AGCOM 173/07/CONS " Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo "Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblée legislative delle Regioni e delle Province autonome", sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna in data 10 luglio 2009, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e;



VISTA l'istanza depositata in data 9 settembre 2011 (titolo n. 1.10.21/565) con la quale la società XXXXX, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale nel Comune di XXX, ha chiesto al Comitato regionale per le Comunicazioni dell'Emilia-Romagna di definire, ex artt. 14 e ss. del. AGCOM 173/07/CONS, la controversia in essere con la società Vodafone Omnitel, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede amministrativa nel Comune di XXX, rappresentata dall'avv. Pellegrin ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, nel Comune di XXX, relativamente all'utenza telefonica n. 000;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento (prot. n. 34483/2012);

VISTA la memoria autorizzata di Vodafone Omnitel (prot. 40721/2012);

VISTI gli ulteriori atti del procedimento;

#### CONSIDERATO QUANTO SEGUE

Con istanza di definizione della controversia la società XXXXX (di seguito, XXXXX) deduce quanto segue: di aver avuto in essere con Vodafone Omnitel (di seguito, Vodafone) un contratto per la somministrazione del servizio dati sull'utenza mobile n. 000; che i conti telefonici presentavano anomalie, dovute, secondo Vodafone, a un'errata configurazione del telefono; rinviando all'istanza di conciliazione, deduce in particolare: di aver stipulato il contratto in data 17 marzo 2009, con un agente Vodafone; che il canone mensile concordato era pari a 120,00 euro; che l'utenza è stata attiva per quattro mesi; che Vodafone ha fatturato in eccesso, in particolare 2.015,00 euro nella seconda fattura, non pagata, 1.092,00 euro nella terza fattura, pagata erroneamente dalla banca, 542,26 euro nella terza fattura, non pagata; di aver perduto il numero in oggetto. Per tali ragioni l'istante domanda l'annullamento delle fatture nella somma in eccesso rispetto a quanto contrattualmente pattuito.

Vodafone, respingendo quanto dedotto e richiesto dalla controparte, eccepisce la genericità dell'istanza, nella parte relativa alla quantificazione degli importi contestati, chiedendo la dichiarazione di "inammissibilità/nullità"; nel merito deduce quanto segue: di aver stipulato con l'istante, in data 18 marzo 2009, un contratto di somministrazione del servizio voce e adsl sull'utenza in oggetto; che il piano tariffario era "Vodafone Mio Business Tutto – Mail Professional BB"; che gli importi addebitati sono corretti; che l'alto traffico prodotto è probabilmente da addebitarsi a un'erronea configurazione del telefono cellulare fatta dall'utente; che l'istante ha



trattenuto il telefono cellulare consegnato da Vodafone, le cui rate residue sono state fatturate; che l'utenza è disattivata; che non sussiste insoluto.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La controversia attiene alla corretta esecuzione di un contratto di somministrazione del servizio telefonico e adsl sull'utenza telefonica n. 000, deducendo l'istante che Vodafone avrebbe richiesto il pagamento in violazione delle pattuizioni contrattuali. Deve essere anzitutto rigettata l'eccezione di "inammissibilità/nullità" dell'istanza presentata da Vodafone: ai sensi del combinato disposto dell'art. 14, c. 3 e dell'art. 7, c. 2, del. AGCOM 173/007/CONS, l'indicazione dei fatti che sono all'origine della controversia non è infatti elemento previsto a pena di inammissibilità. Ovviamente, come meglio sarà spiegato nel prosieguo, una generica allegazione dei fatti restringe le possibilità di conoscenza di questo Ufficio e incide pertanto sulle chance di accoglimento dell'istanza. Ciò premesso, la domanda non può essere accolta. Secondo l'ordinario criterio della ripartizione dell'onere della prova al creditore è richiesto di provare la fonte contrattuale del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento, ovvero dall'imputabilità dell'inadempimento a fatto altrui (Cass. civ., sent. n. 7996/2006). Nel caso di specie l'istante non ha provato che la pattuizione negoziale prevedesse un canone di 120,00 euro al mese, stante la genericità dell'istanza di definizione presentata, non integrata nemmeno in presenza di plurime richieste istruttorie formulate da questo Ufficio e rimaste del tutto invase (comunicazione inviata via fax, in data 20 giugno 2012, prot. 23597/2012, preceduta da una comunicazione via posta elettronica; comunicazione di avvio del procedimento). Pertanto la condotta di Vodafone non risulta affetta da vizi rispetto al contratto che risulta essere stato stipulato.

Le spese di procedura non possono essere liquidate, stante la soccombenza dell'istante e la mancata partecipazione al procedimento da parte di questi.

#### DETERMINA QUANTO SEGUE

Si rigetta l'istanza presentata dalla XXXXX, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale nel Comune di XXX (titolo n. 1.10.21/565), contro la società Vodafone Omnitel , in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede amministrativa nel Comune di XXX,



rappresentata dall'avv. Pellegrin ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, nel Comune di XXX.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno, come previsto dall'art. 19, c. 5, del. AGCOM 173/07/CONS.

Ai sensi dell'art. 19, c. 3, del. AGCOM 173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, c. 11, d.lgs. 259/2003.

La presente delibera è notificata alle parti nonché pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna – CORECOM, assolvendo in tal modo ogni obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009.

Ai sensi dell'art. 135, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi degli art. 21 e 23 bis l. 1034/1971 e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di giorni sessanta dalla sua comunicazione.

La Responsabile del Servizio CORECOM  
Dott.ssa Primarosa Fini